

N. 90/2022 P.U.

Liquidazione Controllata n. 26/2023 Milanese Luigi
Liquidazione Controllata n. 27/2023 Milanese Elga
Liquidazione Controllata n. 28/2023 Milanese Omar
Liquidazione Controllata n. 29/2023 Crema Rosanna



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr.ssa Monica Attanasio
dr. Francesco Bartolotti
dr.ssa Cristiana Bottazzi

presidente
rel./est. giudice
giudice

nel procedimento N. 90/2022 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Luigi MILANESE (C.F. MLNLGU54A10E512I)
Rosanna CREMA (C.F. CRMRNN56B68H48J)
Elga MILANESE (C.F. MLNLGE75H53C890F)
Omar MILANESE (C.F. MLNMRO77T20C890Z)

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato

letto il ricorso proposto dai coniugi Luigi MILANESE e Rosanna CREMA, unitamente ai figli Elga MILANESE e Omar MILANESE per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso



proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono tutti in Comune di Cologna Veneta (VR) in via Trieste n. 40 e costituiscono un unico nucleo familiare;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dr. Stefano BERGAMASCO, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti, di ciascuno dei ricorrenti, individualmente considerato) ed ha adeguatamente illustrato la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: i ricorrenti sono stati tutti soci di OM – EL s.r.l., la quale è stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 13.02.2015, dopo avere ceduto il ramo aziendale ad Inox Solution s.r.l. nel 2011, appositamente costituita per la prosecuzione dell'attività



produttiva nel settore meccanico e partecipata dai soli figli Elga e Omar MILANESE, i quali, in data 23.03.2021, hanno ceduto in affitto il ramo di azienda alla newco Inox Service s.r.l., non riconducibile, per quanto accertato alla attualità dal Gestore della Crisi, a nessuno dei ricorrenti; attualmente Luigi MILANESE è in pensione, mentre la moglie Rosanna CREMA è disoccupata e priva di trattamento pensionistico ed i figli Elga e Omar MILANESE sono assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la Inox Service s.r.l., da cui attingono le uniche fonti di reddito loro disponibile; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo, 2 comma primo lett. c) e 268 c. 1 CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, tutti i ricorrenti sono gravati da ingenti debiti verso istituti di credito, Erario ed Enti Locali, per un ammontare complessivo pari alla somma di € 442.878,43 quanto a Luigi MILANESE; pari alla somma di € 435.998,82 quanto a Rosanna CREMA; pari alla somma di € 447.051,43 quanto ad Elga MILANESE; pari alla somma di € 446.564,56 quanto ad Omar MILANESE, con un debito solidale comune di € 435.817,82, sorto dalla medesima originaria esposizione maturata a seguito di mutuo ipotecario nei confronti di CrediVeneto e quindi della cessionaria Lucretia Securitisation s.r.l.; a fronte di tale situazione debitoria, i ricorrenti risultano godere di un patrimonio costituito unicamente: a) quanto a Luigi MILANESE (perettore di una pensione mensile pari all'importo di circa € 1.290,00) da una vettura immatricolata nel 2002, un motociclo immatricolato nel 2003 e l'esigua provvista di conto corrente e conto postale, per un valore di mercato complessivo pari ad € 2.591,73; b) quanto a Rosanna CREMA (priva di qualsivoglia fonte reddituale) dall'immobile ubicato in Manerbe (VR), adibita a casa familiare e dall'esigua provvista del libretto postale nominativo e del saldo del conto corrente Unicredit, per un valore complessivo di € 135.781,32; c) quanto ad Elga MILANESE (perettrice di una retribuzione mensile di € 1.775,00) da una vettura immatricolata nel 2006, dalla partecipazione del 51% nella società InoxSolution s.r.l. (priva di valore economico in ragione delle rilevanti perdite) e dalla quota del 50% del saldo di conto corrente acceso presso MPS, per un ammontare del valore di € 452,45; d) quanto ad Omar MILANESE (perettore di una retribuzione mensile di € 1.745,00) da un ciclomotore immatricolato nel 2008, da una vettura immatricolata nel 2008, nonché dal carrello rimorchio per trasporto motocicli, dalla partecipazione del 49% in Inox Solution s.r.l., dall'esiguo saldo del conto corrente postale e della quota del 50% del conto MPS, per un valore complessivo di € 3.882,89; il reddito percepito dai ricorrenti, peraltro, può essere destinato alla soddisfazione dei creditori solo per la quota eccedente le necessità di sostentamento del nucleo familiare del debitore; ne consegue che, all'evidenza, i ricorrenti, con le loro rispettive sostanze, non sono in grado di far fronte alla esposizione debitoria indicata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che la cessione del quinto della pensione attualmente in essere a carico di Luigi MILANESE (e relativa al finanziamento erogato da BPER indicato nell'elenco dei creditori e dettagliato alle pagine 2, 7 e 12 della relazione particolareggiata del gestore) è inopponibile alla



procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;

considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinquies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitor debitoris*). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, i ricorrenti devono essere autorizzati a trattenere complessivamente, la somma mensile di 3.350,00 indicata dal gestore della crisi; deve a tale fine tenersi conto delle sopravvenienze documentate dai ricorrenti con la nota integrativa depositata in data 14.06.2023, in ordine all'evoluzione del procedimento esecutivo iscritto al n. 68/2019 R.G.E. proposto da dalla cessionaria Lucrezia Securitisation s.r.l. nei confronti di Rosanna CREMA con l'aggiudicazione dell'immobile di sua proprietà in data 07.12.2022, nonché in ordine alla conclusione di un contratto di locazione (a firma dei figli Elga MILANESE ed Omar MILANESE) per il reperimento di una soluzione abitativa al canone di € 900,00 al mese; deve peraltro darsi atto della



congruità dell'importo indicato dal gestore sulla base dei valori ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati aggiornato al 2021, maggiorato per il valore medio del tasso di inflazione riferito all'anno 2022; detto importo, sebbene inferiore a quello indicato dai ricorrenti (€ 2.700,00, oltre costo del canone mensile per € 900,00 al mese), risulta supportato da elementi valutativi oggettivamente riscontrabili (dati ISTAT e tasso di inflazione); inoltre il minor importo appare giustificabile anche tenuto conto della maggiore vicinanza del nuovo immobile (ubicato in Comune di Borgo Veneto) alla sede lavorativa dei figli Elga ed Omar MILANESE (Montagna ai Padova), rispetto alla precedente residenza (Minerbe di Verona), cui consegue il correlativo risparmio di spese di trasporto;

considerato che, in ragione dei redditi lavorativi e pensionistici suindicati con riferimento a ciascun ricorrente devono quindi determinarsi le seguenti quote di reddito escluse dalla liquidazione: a) la somma di € 1.240,00 quanto a Luigi MILANESE, *ex lege* legato dai vincoli di assistenza materiale e morale alla moglie Rosanna CREMA (priva di trattamenti retributivi o pensionistici); b) la somma di € 1.055,00 al mese, quanto a Elga MILANESE; c) la somma di € 1.055,00 al mese quanto ad Omar MILANESE; dette quote di reddito escluse dalla liquidazione potranno essere soggette ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza dell'uno o dell'altro ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte di ciascun ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro di ciascun ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del nucleo familiare; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui un ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinqies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito/pensione individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12; 3) ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; 4) ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); 5) la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; 6) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 7) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; 8) questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 9) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: a) la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; b) il debitore può ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; d) conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;



considerato, quanto alla richiesta dei debitori di continuare ad utilizzare le vetture intestate rispettivamente a Luigi MILANESE (Toyota RAV 4 tg CD477BL), a Elga MILANESE (Citroen C£ tg CZ205BH) e ad Omar MILANESE (Toyota Auris tg DP151RG) di poter autorizzare ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCI, ad utilizzare la rispettiva autovettura per le esigenze lavorative e familiari fino a che il Liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua liquidazione; in caso contrario, i ricorrenti dovrebbero sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella loro disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità dei suddetti veicoli, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quiquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori **Luigi MILANESE** (C.F. MLNLGU54A10E512I), **Rosanna CREMA** (C.F. CRMRRN56B68H48J), **Elga MILANESE** (C.F. MLNLGE75H53C890F) ed **Omar MILANESE** (C.F. MLNMRO77T20C890Z), tutti residenti in Minerbe (VR), via Trieste n. 40;
- 2) nomina Giudice Delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- 3) nomina liquidatore il Dott. Stefano BERGAMASCO;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione delle vetture indicate in parte motiva (Toyota RAV 4 tg CD477BL; Citroen C£ tg CZ205BH; Toyota Auris tg DP151RG) che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti nelle more delle operazioni di liquidazione, impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della liquidazione;
- 6) dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di ciascun ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 3.350,00 mensili, secondo la seguente ripartizione: a) € 1.240,00 quanto a Luigi MILANESE; b) € 1.055,00 al mese, quanto a Elga MILANESE; c) € 1.055,00 quanto ad Omar MILANESE; con obbligo di ciascun ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a



qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità

- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;

8) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 16.06.2023.

Il giudice relatore
Francesco Bartolotti

La presidente
Monica Attanasio

Sentenza depositata telematicamente in data 23.06.2023.

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico.

Oggi, 23.06.2023

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Emanuela AVIGNI

